



Città di Camerino
Provincia di Macerata

Settore Affari Generali

Provvedimento sindacale n. 16

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO
RESIDENZA PROTETTA "CASA AMICA" DI CAMERINO

IL SINDACO

ATTESO che:

- con Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 avente ad oggetto: *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* pubblicata sul B.U. 13 ottobre 2016, n. 114, la Regione Marche ha approvato la disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie sociali di soggetti pubblici e privati;

- con Regolamento regionale n. 1 del 1° febbraio 2018, avente ad oggetto: *"Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"*.

- con Legge regionale 6 novembre 2002, n. 20, la Regione Marche ha approvato la disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, rinviando ad apposito regolamento regionale la definizione dei requisiti, delle procedure e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione e per l'accreditamento;

- con Regolamento regionale n. 1 dell'8 marzo 2004 (BUR Marche n. 28 del 18.03.2004), modificato con regolamento regionale n. 3 del 24 ottobre 2006 (BUR Marche n. 105 del 02.11.2006), è stata approvata la disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale;

RILEVATO che ai sensi della sopra richiamata normativa:

- tutte le strutture e i servizi sono soggetti ad autorizzazione;

- la domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, che, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione (art. 2 comma 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 21);

ATTESO che le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della L.R. 20/2002 dovevano adeguarsi alle disposizioni della legge medesima secondo quanto previsto dal regolamento regionale (art. 14, comma 1, L.R. n. 20/2002);

- fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, le strutture e i servizi devono possedere i requisiti indicati per ciascuna tipologia nell'allegato A del regolamento regionale (art 3, comma 1, regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.);

- ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto titolare delle strutture e dei servizi deve garantire la presenza di figure professionali qualificate per le funzioni di coordinamento, educative e socio-assistenziali, secondo quanto previsto dall'allegato B del regolamento regionale (art. 3, comma 2, regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.);

l'autorizzazione è rilasciata da un'apposita commissione tecnico-consultiva costituita presso ciascun ambito territoriale (art. 4, comma 6, regolamento regionale n. 1/2004);

- qualora la struttura non possieda i requisiti stabiliti dal regolamento regionale n. 1/2004 il Comune rilascia un'autorizzazione **provvisoria**, con obbligo di adeguamento nei termini indicati negli allegati A e B del regolamento medesimo. Nel caso di requisiti strutturali, indicati nella tabella A con il valore 0, non posseduti, o posseduti in parte alla data di presentazione della domanda, il Comune valutando la specificità del requisito nel contesto generale della funzionalità del servizio, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria con obbligo di adeguamento degli stessi entro un termine non superiore a 180 giorni (art. 5, comma 3, regolamento regionale n. 1/2004, come integrato dall'art. 19, comma 2, L.R. 17/2004);

FATTO PRESENTE che tra le tipologie delle strutture cui si riferisce la normativa vigente e, in particolare, Allegato C "Anziani/Fragilità" del regolamento n. 1 del 1° febbraio 2018 "*Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente* (articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2016) vi è la "**Residenza Protetta per Anziani non autosufficienti**": struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse;

ATTESO che la Fondazione "Casa Amica Camerino" di Camerino con lettera datata 19/09/2017 ha trasmesso al SUAP la domanda di autorizzazione all'esercizio di residenza protetta per anziani non autosufficienti denominata "Casa Amica", sita a Camerino in Via Le Mosse n. 26, per una capacità ricettiva di n. **25 posti**;

FATTO PRESENTE che, nella relativa domanda di autorizzazione, al punto 9 si evidenzia che permane ancora la situazione di **emergenza e provvisorietà** dell'attuale sede della struttura residenziale per anziani "Casa amica" che rappresenta una soluzione provvisoria dettata prima dall'emergenza sisma del settembre 1997 ed ora anche dal sisma 2016 che ha colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

PRESO ATTO che il SUAP con nota prot. 4602 del 22/02/2018 u.s. ha comunicato, con riferimento alla surrichiamata richiesta di autorizzazione, il parere della commissione di seguito riportato: *vista la richiesta di autorizzazione e considerato che nulla è cambiato rispetto al parere già espresso con verbale del 09.06.2016 che si richiama integralmente, la Commissione ribadisce che non è competente in merito al rilascio di autorizzazione connessa all'attuale stato di emergenza che fa carico al Sindaco del Comune di Camerino. La Commissione invita il Comune a valutare lo stato attuale relativamente all'iter dei lavori in atto nella sede definitiva, la conseguente condizione di temporaneità dell'utilizzo della sede provvisoria con caratteristiche di civile abitazione, che deve essere riportata nella specifica autorizzazione emessa dal Sindaco di Camerino*"

RITENUTO che, come evidenziato dalla Fondazione "Casa Amica Camerino" nella domanda di autorizzazione la situazione della struttura residenziale per anziani "Casa Amica" di Camerino sia effettivamente una situazione caratterizzata dalla provvisorietà;

DATO ATTO, infatti, che:

-la struttura "Casa Amica" di Camerino, in precedenza denominata Casa di riposo, prima del terremoto del settembre 1997, aveva la propria sede nell'edificio di via San Giacomo;

-tale edificio subì ingenti danni a seguito del sisma e venne subito evacuato;

-nel dicembre 1998, in attesa della realizzazione della sua nuova sede la casa di riposo venne trasferita nell'attuale sede provvisoria di Via Le Mosse. Si tratta di alcuni appartamenti acquistati grazie ai fondi della solidarietà per il terremoto e riuniti in un'unica struttura con divisorii interni;

-nel corso degli anni, presso tale struttura, sono stati eseguiti interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita degli ospiti. Tuttavia, poiché l'edificio è sorto con destinazione di civile abitazione, l'amministrazione comunale, ha realizzato una nuova sede nell'edificio dell'ex ospedale "Santa Maria della Pietà" nei locali del piano ultimo e penultimo del corpo B e del piano ultimo del corpo C del complesso dell'ex ospedale;

-l'utilizzazione della nuova struttura residenziale per anziani, in fase di ultimazione dei lavori, era prevista per i primi mesi dell'anno 2017;

DATO ATTO che questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016, che hanno causato danni significativi su tutto il territorio portando alla chiusura di tutto il centro storico (c.d. "zona rossa") in cui è ubicata la nuova struttura;

- l'unica soluzione per il proseguimento del servizio residenziale per anziani, svolto dalla Fondazione "Casa Amica Camerino", è rappresentata ancora dall'attuale sede provvisoria che, per impedimenti di natura tecnica, non può essere adeguata agli standard previsti dalla normativa regionale;

- non esiste alcuna altra soluzione che garantisca ospitalità ai n. 25 anziani ricoverati presso tale struttura in quanto le strutture residenziali per anziani degli Ambiti sociali di Camerino e San Severino Marche hanno subito danni strutturali o non hanno sufficienti posti disponibili per accogliere tutti gli attuali ospiti presenti;

CONSIDERATO che

- tale servizio riveste un'importanza fondamentale per tutta la comunità locale e che è assolutamente impensabile la sua sospensione sino alla realizzazione della nuova sede;

- sarebbe estremamente dannoso per il benessere psicofisico degli anziani ospitati nella struttura, molti dei quali non autosufficienti, un loro trasferimento presso altre strutture, privandoli dei necessari rapporti con le famiglie, quasi tutte residenti a Camerino;

RIBADITO che l'attuale sede della struttura residenziale per anziani di Camerino è una soluzione provvisoria dettata dall'emergenza sisma dei mesi di agosto e ottobre 2016;

DATO ATTO che la situazione di Camerino come area colpita dal sisma è stata formalizzata in appositi provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che a seguito del sisma, hanno dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24/02/1992, n. 225 e successive proroghe;

VISTO il proprio precedente provvedimento n. 11 del 20.09.2016 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio della residenza protetta per anziani alla Fondazione Casa Amica Camerino fino al 30.04.2017;

RAVVISATO che permangono tutti i presupposti e le condizioni riportate nel precedente proprio provvedimento sindacale n. 11 del 20.09.2016 che prorogava fino al 30 aprile 2017 l'autorizzazione provvisoria all'esercizio da parte della Fondazione "Casa Amica Camerino" della Residenza Protetta per anziani "Casa amica";

RITENUTO pertanto, dover autorizzare l'esercizio della struttura provvisoria fino al 31/12/2020;

FATTO presente che la destinazione d'uso dei locali relativi alla struttura di cui trattasi è di "civile abitazione", come da concessione edilizia rilasciata da questo Comune in data 18.10.1996, n. 658;

RILEVATO che la possibilità di autorizzare, sia pure provvisoriamente e a determinate condizioni, l'attività della struttura residenziale presso un edificio dotato dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione è prevista dalla normativa regionale più volte richiamata e precisamente, dall'art. 11 del regolamento regionale n. 1/2004;

DATO ATTO che il presente provvedimento non si configura quale autorizzazione adottata ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2004, bensì quale provvedimento adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento in considerazione della situazione venutasi a creare a seguito del sisma del 1997 e del 2016, e per il benessere degli anziani ospiti della residenza protetta di Camerino;

VISTO l'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5;

VISTO l'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 2;

VISTO lo Statuto comunale e in particolare gli artt. 36 e 37.

**AUTORIZZA
L'ESERCIZIO PROVVISORIO SINO AL 31 DICEMBRE 2020**

DELLA STRUTTURA

Denominazione: Residenza protetta "Casa Amica"

Sede: Via Le Mosse n. 26 – Camerino (MC)

Tipologia: Residenza Protetta per anziani

Capacità ricettiva: n. 25 posti

Soggetto titolare

Denominazione: Fondazione "Casa Amica Camerino"

Natura giuridica: Ente privato

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, n.17 – Camerino (MC)

Codice Fiscale: 81004250437

Partita IVA 00735980435

Dati del Responsabile della struttura

Cognome e nome: Andreassi Giuseppina

Luogo e data di nascita: CAMERINO (MC) il 26.03.1957

Residenza: Via Delio di Pietro Bileggi n. 12 - Camerino (MC)

Eventuali prescrizioni e annotazioni

Il presente provvedimento non configura quale autorizzazione adottata ai sensi della L.R. n.20/2002 e del regolamento regionale n. 1/2004 e successive modifiche e integrazioni bensì quale provvedimento adottato dal Sindaco in considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito del sisma del 2016 e per il benessere degli anziani ospiti della casa di riposo di Camerino

Camerino lì 18 giugno 2018



IL SINDACO
Dr. Gianluca Pasqui